

Art.68 "La Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti: cambiare le modalità di gestione"

L'Unione Nazionale CNA Produzione/Nautica, raccogliendo istanze espresse in modo esteso da parte degli operatori del settore, ha deciso di avviare nei confronti delle istituzioni preposte una iniziativa volta a riconsiderare in modo sostanziale le procedure e le modalità con cui attualmente viene esercitata la funzione di vigilanza sull'accesso ai porti

A cura dell'associazione

Come noto l'art.68 del Codice della Navigazione "Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti" stabilisce che "Coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette". L'art.61 del Regolamento Attuativo del Codice stabilisce poi che "Le persone che esercitano un'attività all'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in

registri a norma del 2° comma art.68...., sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione». L'esercizio delle attività nei porti è quindi regolamentato nelle forme sopra descritte, che comportano la verifica dello stato dell'impresa (iscrizione alla CCIAA, assenza di procedure d'insolvenza, ecc.) e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fin qui nulla da eccepire sul piano formale, se non fosse in realtà che le procedure burocratiche che attualmente vengono seguite nel dare applicazione all'art.68 comportano una serie di problematiche non più sostenibili da parte degli operatori. Più in particolare:

- Ora l'istanza deve essere ripresentata dall'azienda ogni volta che si intende accedere a un porto e non esiste un sistema di riconoscimento delle istanze già presentate in altri porti. Non ci pare davvero impossibile ipotizzare finalmente un Registro Unico e/o un'altra modalità informatizzata che consenta di verificare in modo automatico le caratteristiche delle singole imprese richiedenti.
- Le tariffe d'accesso, sovente molto elevate, non sono comunque uniformi, ma al contrario vengono stabilite in modo differenziato porto per porto, senza parametri uniformi e trasparenti di riferimento. In una tale situazione, i costi per gli operatori, sia quelli diretti, sia quelli indiretti che conseguono

dalla farraginosità delle procedure burocratiche utilizzate sono rilevanti e nulla hanno a che vedere con la legittima funzione di controllo che le capitanerie di porto sono chiamate a esercitare. Alcune di queste problematiche sono già state ufficialmente evidenziate al Ministero a

suo tempo dai chimici di porto, generando anche una sentenza del Consiglio di Stato (n.5623/2009), ma ora questa situazione va affrontata nella sua complessità e in tal senso intende muoversi CNA Produzione/Nautica nei confronti del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"CONCESSIONI DEMANIALI: ultime novità"

Alla fine di luglio la Camera ha completato l'esame del testo del DDL "Legge Comunitaria 2010", subito trasmesso al Senato per esaurire l'iter legislativo.

In tale circostanza è stato largamente approvato un emendamento all'art.21 del medesimo DDL che si pone l'obiettivo di chiudere la procedura d'infrazione UE ancora pendente nei confronti dell'Italia relativamente alle modalità di rinnovo e assegnazione delle concessioni demaniali marittime. In sostanza l'emendamento prevede di affidare al Governo una precisa delega finalizzata a un riordino legislativo in materia, impegnandolo ad adottare entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Comunitaria, in modo concertato tra ministeri competenti e Regioni, un decreto legislativo che dovrà provvedere al riordino sulla base di alcuni puntuali principi, tra cui i principali:

- Stabilire limiti massimi e minimi di durata delle concessioni, in modo che corrispondano a un interesse pubblico e che sia proporzionata all'entità degli investimenti;
- Prevedere criteri e modalità d'affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, garanzia di poter valorizzare l'attività imprenditoriale e tutelare gli investimenti
- Prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale
- Stabilire criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto dell'azienda

Contestualmente l'emendamento dispone la proroga delle concessioni in essere al 31/12/2015 anche per le concessioni a uso diverso da quello turistico ricreativo, quindi anche per quelle che riguardano gli operatori della cantieristica e della filiera nautica del diporto.

A parere di CNA Produzione/Nautica si tratta indubbiamente di un passo in avanti significativo sul piano istituzionale a prescindere dall'effettivo ambito d'applicazione cui faceva riferimento la procedura di infrazione avviata dalla UE, che tuttavia richiederà un effettivo impegno del Governo nel saper concertare anche con le categorie economiche interessate nuovi criteri e modalità e nell'ottenere nel contempo dalla Commissione Europea il riconoscimento, pur nell'ambito di principi comunitari difficilmente derogabili, delle peculiarità e specificità della piccola impresa italiana.